

STATUTO

- Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede**
- Art. 2 - Durata e caratteristiche peculiari dell'Associazione**
- Art. 3 - Qualificazione di ETS**
- Art. 4 - Finalità e scopi**
- Art. 5 - Attività di interesse generale**
- Art. 6 - Attività secondarie, strumentali, raccolta fondi**
- Art. 7 - Tipologia e ammissione dei soci**
- Art. 8 - Diritti e doveri dei soci**
- Art. 9 - Perdita della qualità di socio**
- Art. 10 - Organi sociali**
- Art. 11 - Assemblea dei soci**
- Art. 12 - Consiglio direttivo**
- Art. 13 - Attività del Consiglio direttivo**
- Art. 14 - Il Presidente e il Vice Presidente**
- Art. 15 - Gratuità delle cariche**
- Art. 16 - Bilanci**
- Art. 17 - Patrimonio e risorse economiche**
- Art. 18 - Libri sociali obbligatori**
- Art. 19 - I volontari**
- Art. 20 - Modifiche dello Statuto**
- Art. 21 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione**
- Art. 22 - Norme di chiusura**

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Genti di Montagna – A.Ge.M." (di seguito denominata Associazione), Ente del Terzo Settore (ETS), con sede legale in Palazzuolo sul Senio (FI), p.za Strigelli, n. 6.

Art. 2 - Durata e caratteristiche peculiari dell'Associazione

1. L'Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata.
2. L'Associazione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro e rientra nella disciplina prevista nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

Art. 3 - Qualificazione di ETS

1. In connessione con quanto previsto dai precedenti articoli, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Ente del Terzo Settore", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ETS".

Art. 4 - Finalità e scopi

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità culturali.
2. I suoi scopi precipui di attività riguardano:
a) Conservazione e valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico, artistico e culturale appartenente al Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio.
b) Promozione di attività di ricerca scientifica nel campo demo-etno-antropologico, anche in collaborazione con Università, Enti di Formazione e Istituti di ricerca.
c) Crescita ed implementazione del patrimonio materiale e culturale del Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio.
d) Promozione di attività culturali volte alla valorizzazione del patrimonio artistico, di conoscenza e naturalistico del territorio.

Art. 5 - Attività di interesse generale

1. Le finalità e gli scopi sopra citati verranno perseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione:
a) Valorizzare e conservare il patrimonio del Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio.
b). Restaurare e recuperare gli oggetti conservati nel Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio o comunque di rilievo culturale presenti nel territorio.
c) Effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con progettazione ed organizzazione di percorsi didattici e divulgativi.
d) Organizzare attività culturali quali mostre, convegni, conferenze, lezioni, dibattiti, corsi formativi, cineforum, concerti.
e) Produrre materiale illustrativo e divulgativo che migliori e ottimizzi la fruizione turistica.
f) Effettuare attività di formazione, istituzione di gruppi di studio e ricerca scientifica, svolgimento di tirocini, conduzione e pubblicazione di studi e ricerche con Università, Enti di Formazione e Istituti di ricerca.

Art. 6 - Attività secondarie, strumentali, raccolta fondi

1. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'articolo 5, ad eccezione di quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (attività di autofinanziamento, raccolte fondi, produzione e vendita di

materiali relativi ad attività svolte dall'Associazione, ricerca di sponsor) e svolte secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.

2. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva di servizi.

3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e collaboratori, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità con la normativa vigente.

Art. 7 - Tipologia e ammissione dei soci

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo maggiori di età ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

2. I soci possono essere:

- fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione e si impegnano a condurne l'attività, sottoscrivendo una quota annuale che sarà il doppio di quella dei soci ordinari;

- ordinari: persone o enti che hanno ricevuto tale qualifica dal Consiglio direttivo, dopo l'esame della domanda di ammissione, condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione medesima per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione di una quota annua determinata dal Consiglio direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione;

- sostenitori: persone o enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a sostenerne l'attività per il conseguimento dei suoi scopi, con una contribuzione di una quota annua nella misura determinata dal Consiglio direttivo;

- onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il sostegno ideale ovvero economico agli scopi o all'attività dell'Associazione. La qualifica di socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo. Tali soci sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Hanno diritto di partecipazione senza voto all'Assemblea dei soci.

3. Tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori, iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci, hanno diritto di voto in Assemblea per tutti gli argomenti e per gli atti su cui l'Assemblea è chiamata a discutere e a deliberare ai sensi di legge, di statuto o per volontà del Consiglio direttivo. Hanno altresì diritto di candidarsi come membri del Consiglio direttivo.

4. L'ammissione a socio ordinario e sostenitore è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente effettuata su modulo predisposto. L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei soci dalla data di attuazione della delibera del Consiglio direttivo.

5) I requisiti per essere accolti come soci ordinari e sostenitori sono i seguenti: • Aver compilato e sottoscritto la domanda di adesione. • Aver compiuto la maggiore età. • Aver sempre dimostrato onestà, correttezza, rigore morale. • Aver sottoscritto per accettazione lo Statuto ed il Regolamento interno. • Aver sottoscritto l'autorizzazione al trattamento ed utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 24 maggio 2016, n. 679 (GDPR) e del D.Leg. 196/2003 e s.m.i..

5. La qualifica di socio ordinario è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'accettazione della domanda comporta il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione.

6. Il domicilio degli aderenti è quello indicato nel Libro Soci all'atto dell'iscrizione. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente dal socio al Presidente dell'Associazione a mezzo email.

7. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda a socio ordinario e sostenitore, motivare la deliberazione del suo rigetto e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8. La qualità di socio ordinario e sostenitore si perde per recesso od esclusione, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, alle riunioni dell'Assemblea dei soci, a votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina del Consiglio direttivo dell'Associazione e per ogni altra decisione contemplata dallo Statuto e dai regolamenti.

2. I soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno il diritto a svolgere il lavoro preventivamente concordato con gli organi dell'Associazione e ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

3. I soci che svolgono attività istituzionali volontarie ed in regola con il pagamento delle quote sociali hanno il diritto di essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

4. Ogni socio può avanzare proposte al Consiglio direttivo. Le iniziative proposte potranno trovare applicazione solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio direttivo. Le proposte dovranno essere inoltrate in forma scritta, specificando le modalità e lo svolgimento delle singole iniziative, il preventivo o l'ipotesi di spesa da sostenere e le indicazioni delle possibili fonti di finanziamento delle spese medesime, se presenti. Il Consiglio direttivo nomina uno o più referenti per ogni iniziativa.

5. Al fine di potenziare e qualificare la propria attività, l'Associazione si impegna a promuovere e sostenere la comunicazione e la formazione permanente dei soci rispetto alle finalità.

6. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà, rigore morale.

7. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione o decesso;

2. L'esclusione dalla qualità di Socio è deliberata dal Consiglio direttivo.

3. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c..

4. I soci che non sono in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali perdono la qualità di soci.

5. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo applicherà le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, esclusione dall'Associazione.

6. L'esclusione è decisa da Consiglio direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata al sospeso/escluso.

7. Costituisce causa di sospensione o esclusione:

- lo svolgimento di attività incompatibili con quelle dell'Associazione o un comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell'Associazione;
- l'inottemperanza alle disposizioni statutarie e ai regolamenti dell'Associazione;
- soltanto per i soci ordinari è motivo di esclusione l'assenza ingiustificata a tre Assemblee dei soci consecutive.
- la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per coloro i quali siano stati condannati per gli stessi reati, con sentenza non passata in giudicato;
- l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o collegate a condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e/o all'alcolismo;
- l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi;
- l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.;
- una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione;
- una condotta sconveniente e pregiudizievole all'interno dell'Associazione;
- il formare un'associazione a qualsiasi titolo costituita, con le stesse finalità dell'Associazione;
- il creare "consigli direttivi" senza autorizzazione in seno ad un gruppo operante in un luogo come sede secondaria dell'Associazione;
- l'utilizzo di fondi devoluti all'Associazione senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio direttivo;
- il prendere ogni iniziativa locale senza aver prima chiesto autorizzazione al Consiglio direttivo;
- la raccolta di fondi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio direttivo;
- l'utilizzo di divise, tesserini o altro materiale riconducibile all'Associazione al di fuori delle attività svolte da essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio direttivo.

Art. 10 - Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo principale e fondamentale dell'Associazione ed il momento di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità col presente Statuto e con i regolamenti dell'Associazione, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
3. All'Assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi almeno 2 volte all'anno per le delibere previste dal punto b) del presente comma, spetta:
 - a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo e dei sostituti nel caso di dimissioni dei membri in carica in mancanza di riserva di non eletti;
 - b) l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e delle rispettive relazioni allegate;
 - c) l'approvazione del valore annuale delle quote associative, determinato dal Consiglio direttivo;
 - d) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività sociali;
 - e) l'approvazione dei regolamenti;
 - f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
 - g) ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
 - h) l'accertamento di responsabilità dei membri dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione;
 - l) la deliberazione su ogni altro argomento previsto dalla legge, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto, dal Regolamento interno o comunque di interesse generale e posto all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno il 51% dei soci.
5. In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
6. La convocazione va fatta dal Presidente con avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata e con lettera ordinaria e/o e-mail da inviare al domicilio degli associati.
7. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea dei soci elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
8. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l'inserimento sul sito web dell'Associazione.

Art. 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto da 3 a 7 membri, soci dell'Associazione ed in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, il cui numero è da stabilire in occasione di ogni Assemblea dei soci chiamata a rinnovare l'organo.
2. In seno al Consiglio direttivo i consiglieri scelgono:
Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.
3. I membri del Consiglio direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
4. Qualora un membro del Consiglio direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

5. Le dimissioni scritte della maggioranza del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

6. Il Consiglio direttivo si raduna ogni qual volta ci siano argomenti da trattare e comunque almeno 4 volte all'anno ed è convocato dal Presidente. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio può essere convocato su richiesta scritta di un terzo dei componenti.

7. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art. 13 - Attività del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo:

a) elegge tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

b) predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci;

c) cura l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e predispone il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;

d) predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

e) assume le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

f) predispone le modifiche statutarie e i regolamenti, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la sua approvazione;

g) delibera in merito all'ingresso di nuovi associati, al recesso e all'esclusione;

h) nomina tra i soci, su proposta del Presidente, i Responsabili dei progetti e delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;

i) assume le decisioni relative alle attività e ai servizi complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione

l) determina il valore annuale delle quote associative, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

m) svolge ogni funzione che lo Statuto, i regolamenti dell'Associazione o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

2. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale da inserire sul sito web dell'Associazione.

3. I membri del Consiglio direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi, ai sensi dei relativi articoli del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 14 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica cinque anni.

2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è titolare della firma sociale.

3. Al Presidente spetta:

a) la convocazione dell'Assemblea dei soci;

b) la convocazione del Consiglio direttivo;

c) l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali e la procedura agli incassi;

d) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;

e) la proposta al Consiglio Direttivo dei Responsabili dei progetti.

3. I medesimi poteri sono attribuiti al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 16 - Bilanci

1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

3. L'anno finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Entro il 30 aprile il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea dei soci, per la relativa approvazione, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 17 - Patrimonio e risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale;
- proventi derivanti dalle attività secondarie;
- contributi volontari;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi.

2. Le quote associative annuali sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

3. I proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività secondarie, gli avanzi di gestione, i contributi volontari in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio direttivo e vengono esclusivamente finalizzati al raggiungimento delle attività istituzionali.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Ai sensi della normativa vigente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a un fondatore, a un socio anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a un amministratore, a un collaboratore, a un lavoratore.

Art. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il registro dei volontari.

2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite specifica e motivata richiesta al Consiglio direttivo.

Art. 19 - I volontari

1. L'associazione può avvalersi di soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e d il Consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui è socio o comunque tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

5. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi l'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

6. L'Associazione, nel caso si avvalga di volontari non occasionali deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'inizio dell'operatività del volontario è subordinata alla comunicazione dell'attivazione di idonea copertura assicurativa. In caso di sinistro egli deve presentare all'associazione notifica dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.

7. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 20 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto possono essere deliberate esclusivamente dall'Assemblea dei soci su iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. La delibera di modifica è adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto al voto.

Art. 21 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento, l'estinzione, la liquidazione e la cancellazione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo della stessa dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, ad altra organizzazione ETS con finalità analoghe, fatta salva ogni diversa destinazione imposta per legge.

Art. 22 - Norme di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e della legge in materia e le relative disposizioni di attuazione.